

In materia di appalti di opere pubbliche, risponde al pubblico interesse sia acquisire la prestazione richiesta con un ridotto onere economico, sia evitare che un ribasso eccessivo sia significativo di un'offerta inaffidabile e rischiosa per l'esatto e tempestivo adempimento, e questo secondo interesse può essere perseguito con strumenti diversi; pertanto, di fronte ad appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria (per quelli superiori è invece prevista la necessaria verifica delle offerte anomale), non è arbitrario né incongruo rispetto al fine, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 21, co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., aggiunto col D.L. 3 aprile 1995 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995 n. 216, nella parte in cui, per i detti appalti minori e soltanto fino al 1 gennaio 1997, prevede l'automatica esclusione delle offerte con una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica di tutte le offerte ammesse. L'art. 21, co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., aggiunto col D.L. 3 aprile 1995 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995 n. 216, nella parte in cui, per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria e soltanto fino al 1 gennaio 1997, prevede l'automatica esclusione delle offerte con una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica di tutte le offerte ammesse, non ragionevole là dove ammette a partecipare alla determinazione della media anche le offerte il cui ribasso sarà poi considerato eccessivo, dato che ogni offerente è potenziale aggiudicatario, non essendo prevedibile in anticipo la fascia di ribasso consentito entro cui l'offerta potrebbe poi risultare compresa. L'art. 21, co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., aggiunto col D.L. 3 aprile 1995 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995 n. 216, nella parte in cui, per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria e soltanto fino al 1 gennaio 1997, prevede l'automatica esclusione delle offerte con una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica di tutte le offerte ammesse, non contrasta con l'art. 97 Cost., sotto il profilo delle distorsioni che potrebbero derivare da accordi tra i partecipanti alla selezione, perché in tal modo si deducono situazioni patologiche (di illecita turbativa di gara) non attinenti al normale funzionamento della disciplina, che, in quanto tali, non possono essere poste a base di una pronuncia di incostituzionalità. L'art. 21, co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., aggiunto col D.L. 3 aprile 1995 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995 n. 216, nella parte in cui, per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria e soltanto fino al 1 gennaio 1997, prevede l'automatica esclusione delle offerte con una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica di tutte le offerte ammesse, non contrasta col principio di egualianza di cui all'art. 3 Cost. sotto il profilo di una presa ingiustificata disparità tra offerte ammesse e offerte automaticamente escluse, profilo fondato sul non accettabile presupposto che il criterio di determinazione automatica del ribasso ammissibile sia arbitrario.